

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
(CNEL)**

BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009

Il giorno **12 novembre 2009** alle ore 9,30 presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri *Firmato*

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :

CGIL FP *non firma*

CISL/FPS *Firmato*

UIL/PA *Firmato*

UGL/FEDEP *Firmato*

COBAS PI *non firma*

Confederazioni :

CGIL *non firma*

CISL *Firmato*

UIL *Firmato*

UGL *Firmato*

COBAS *non firma*

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) per il biennio economico 2008 – 2009.

CNEL

CCNL

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in avanti CNEL o amministrazione).
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

TITOLO II **Rapporto di lavoro**

CAPO I

VALUTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI

Art. 2

Valutazione e misurazione dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici

1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attività, il CNEL, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispira la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intende conseguire.

2. A tal fine, l'Amministrazione si dota di strumenti idonei a consentire una "gestione orientata al risultato", che comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di appositi programmi di azione, rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano la realizzazione.

3. Tali programmi di azione, inoltre, saranno principalmente destinati:

- alle attività dell'Amministrazione, in relazione alle proprie competenze istituzionali;
- agli utenti interni, che per lo più svolgono un'attività di supporto dell'Amministrazione oppure a vantaggio degli stessi dipendenti della medesima.

4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti:

- a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività;
- b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'ampliamento degli orari e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;
- c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;
- d) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.

5. In questo quadro di riferimento, il CNEL assicura l'istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attività ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi *standard* di qualità.

6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, il CNEL dovrà, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:

- individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;
- identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;

- individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalità coinvolte;
- indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.

7. Con cadenza annuale, il CNEL deve procedere alla valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore produttività conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall'utenza, nonché dei servizi e prodotti resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale può essere preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticità, e limitare i casi di mancato raggiungimento degli stessi.

8. Il CNEL deve rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dall'Amministrazione anche per definire successive misure di miglioramento dell'attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno.

9. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra Amministrazione, organizzazioni sindacali in merito alla misurazione dell'attività e delle prestazioni ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.

10. La verifica dell'attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce un momento essenziale e preventivo che potrà consentire la valutazione, secondo canoni di oggettività e trasparenza, delle strutture/uffici e di tutto il personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL del 18 novembre 2008.

Art. 3

Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative

1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell'attività delle medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale.
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'amministrazione ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività ordinaria della struttura interessata prioritariamente nell'ambito delle aree di risultato di cui all'art. 2, comma 4 e, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.
3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali, integrabili dal CNEL:
 - in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovrà in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;
 - con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo le procedure di cui all'articolo 6 del CCNL del 18 novembre 2008. E' disapplicato il comma 2 dell'art. 6 del CCNL del 18 novembre 2008.

TITOLO III
Trattamento economico

Art. 4
Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 13 CCNL del 18 novembre 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art.2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.203.

Art. 5

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità di cui all'art. 9, comma 4 (codice disciplinare) ed all'art. 11, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 18 novembre 2008, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 14 del CCNL del 18 novembre 2008.

Art. 6
Fondo unico di amministrazione

1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico di amministrazione di cui all'art. 71 (Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001, sarà integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:

- le risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67 comma 5, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, che saranno recuperate, con le modalità previste dall'art. 61, comma 17;
- una quota parte degli eventuali risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 203 del 2008 (finanziaria per il 2009), realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del citato D.L. n. 112 del 2008, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2, comma 33 della medesima legge finanziaria.

Art. 7
Indennità d'amministrazione

1. L'indennità di cui all'art. 15 del CCNL del 18 novembre 2008 è incrementata, con decorrenza dal 1.1.2009, nelle misure previste nell'allegata Tabella C.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 ⁽¹⁾	Rideterminato dal 1.1.2009 ⁽²⁾
C5	11,00	18,34	103,06
C4	10,46	17,43	96,50
C3	9,74	16,23	89,45
C2	8,87	14,79	81,52
C1	8,10	13,50	75,39
B4	8,10	13,50	75,39
B3	7,84	13,06	73,22
B2	7,42	12,36	70,09
B1	6,98	11,63	64,94
A3	6,91	11,52	64,94
A2	6,63	11,05	61,75
A1	6,28	10,47	58,47

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.

⁽²⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
C5	27.656,57	27.744,65	28.761,29
C4	26.229,17	26.312,81	27.261,65
C3	24.443,82	24.521,70	25.400,34
C2	22.263,95	22.334,99	23.135,75
C1	20.334,16	20.398,96	21.141,64
B4	20.334,16	20.398,96	21.141,64
B3	19.674,77	19.737,41	20.459,33
B2	18.629,00	18.688,28	19.381,04
B1	17.516,22	17.572,02	18.211,74
A3	17.515,38	17.570,70	18.211,74
A2	16.649,67	16.702,71	17.311,11
A1	15.765,35	15.815,63	16.391,63

Tabella C

Incrementi mensili indennità di amministrazione

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	Incremento mensile dal 1.1.2009	Nuovo valore annuale al 1.1.2009
C5	7,80	8.811,72
C4	7,46	8.796,96
C3	6,89	8.773,44
C2	6,33	8.184,96
C1	5,76	7.868,40
B4	5,76	6.789,96
B3	5,54	6.781,44
B2	5,31	6.770,28
B1	4,97	6.485,76
A3	4,97	5.717,76
A2	4,75	5.710,44
A1	4,41	5.676,96

DI

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con riferimento all'art. 6, comma 1, primo alinea (Fondo unico di amministrazione), le parti convengono sulla necessità che il recupero delle risorse ivi previste avvenga entro la fine dell'anno in corso.